

Multirischi Agricoltura

Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per l'agricoltura

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di assicurazione;

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del DLgs 30/6/2003 n. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominato Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1 FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) **può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.**

2 MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) **è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/ distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità / confidenzialità, integrità,tutela;**
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3 CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4 RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3,lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5 COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, periti e autofficine, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

6 DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt.7 e 10, della Legge conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9 TITOLARE E RESPONSABILE/ DEL TRATTAMENTO

Per Avipop Assicurazioni Spa, titolare del trattamento è la Società stessa, con sede in Via Scarsellini 14 – 20161 – Milano. Responsabile è il Direttore Generale domiciliato in Via Scarsellini, 14 – 20161 - Milano.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il pagamento del premio avviene alla sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il premio deve essere corrisposto dall'Assicurato alla Filiale del Banco Popolare presso il quale è stato stipulato il Mutuo e sottoscritto il Modulo di Adesione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione di cui al Modulo di Adesione colpito da sinistro con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato da una delle Parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 – CONDIZIONI ESSENZIALI PER L'OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Gli Enti Assicurati devono costituire garanzia ipotecaria relativa esclusivamente a Mutui erogati dal Banco Popolare Società Cooperativa e sottoscritti dai suoi Clienti.

La tipologia di Enti Assicurabili previsti dalla presente Convenzione è suddivisa nelle seguenti Sezioni:

Sezione 1	Partita 1) Fabbricati
Sezione 2	Partita 2) Macchinari, attrezzature, impianti ed arredamento ad uso professionale, posti sottotetto e/o all'aperto, escluso l'arredamento d'ufficio, purché nell'ambito dell'area di pertinenza del Fabbricato dell'azienda agricola ubicato nel luogo indicato nel Modulo di Adesione;
Sezione 2	Partita 3) Macchine agricole, poste sottotetto e/o all'aperto purché all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda agricola e/o sui fondi ove operano.

I Fabbricati Assicurati e/o i Fabbricati contenenti le cose assicurate devono essere in buone condizioni di statica e manutenzione e costituire parte integrante del complesso adibito dal Cliente del Contraente ad Azienda Agricola.

In particolare si prevedono due tipologie di fabbricati sulla base della cui pericolosità vengono applicati criteri di tassazione diversi:

– **FABBRICATO TIPO A**

Fabbricato destinato ad uso esclusivo di abitazione civile con cantine e granai, oppure destinato ad uso promiscuo di abitazione con cantine e granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, stalle, sale di mungitura e dipendenze, reparti sussidiari ad uso esclusivo dell'azienda agricola dalla quale dipendano molini, frantoi, caseifici, pile da riso e simili, officine meccaniche per manutenzione, il tutto senza fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili.

– **FABBRICATO TIPO B**

come fabbricato di tipo A ma con fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili.

I Fabbricati Assicurati e/o i Fabbricati contenenti le cose assicurate devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e devono presentare le seguenti caratteristiche costruttive:

fabbricati variamente elevati fuori terra costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili; solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti oppure enti contenuti in Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti e comunque i Fabbricati adibiti ad uso esclusivo di fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili.

Art. 10 – Enti non assicurabili

Non sono assicurabili, e quindi esclusi dagli Enti garantibili con la presente Convenzione:

A) Relativamente alla partita Macchinari, attrezzature, impianti ed arredamento ad uso professionale:

- a) le macchine operatrici industriali anche se utilizzate per usi agricoli;
- b) i serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- c) gli impianti ed apparecchiature per l'irrigazione, fissi e mobili;
- d) gli impianti e le reti antigrandine;
- e) le Macchine Agricole di cui alla definizione "MACCHINE AGRICOLE";

nonchè

- f) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- g) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- h) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- i) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- j) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.

B) Relativamente alla partita Macchine Agricole:

- gli enti di cui alla presente definizione di Macchine Agricole non individuate singolarmente nel Modulo di Adesione;
- le macchine operatrici industriali non utilizzate per i lavori agricoli pertinenti l'Azienda Agricola dell'Assicurato;
- le trattrici, le macchine operatrici agricole ed industriali semoventi non omologate;
- gli accessori e gli optional non previsti dal costruttore e che non rispecchiano il libretto di avvertenze o le norme tecniche del costruttore

e comunque Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Impianti e Mobilio ad uso professionale e Macchine Agricole diversi da quelli oggetto del finanziamento indicato nel Modulo di Adesione.

Art. 11 - Modalità di assicurazione

L'adesione alla presente convenzione dovrà risultare mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, dell'apposito Modulo di Adesione redatto in triplice copia (rispettivamente per l'Assicurato, il Contraente e la Società scrivente).

Gli Enti ascrivibili alla Sezione 1 (Partita 1 - Fabbricati) non sono assicurabili congiuntamente agli Enti ascrivibili alla Sezione 2 (Partita 2 - Macchinari, Attrezzature, impianti e Mobilio ad uso professionale, e Partita 3 – Macchine Agricole); resta quindi convenuto che per ciascun Modulo di Adesione potrà essere attivata l'assicurazione di una sola Sezione. L'assicurazione della Sezione 1 e della Sezione 2 per un medesimo Mutuo potrà essere quindi attivata mediante l'adesione a due distinti Moduli di Adesione.

Ogni Modulo di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- Il numero di repertorio assegnato al Modulo di Adesione stesso;
- numero del Mutuo;
- ragione sociale, domicilio e partita Iva dell'Assicurato;
- Data d'effetto e data di scadenza del Modulo di Adesione nonché la data di scadenza delle rate successive;
- Ubicazione presso la quale sono garantiti gli enti assicurati;
- Tipologia di Fabbricato (A oppure B)
- somme assicurate per ciascuna partita
- l'identificazione di ogni singolo ente assicurato (identificazione catastale o marca, modello, numero di serie e tipologia) e relativa somma assicurata.
- L'opzione di Garanzie scelte dall'Assicurato;
- Eventuale dichiarazione dell'Assicurato di produzione da parte degli enti assicurati di reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/86;
- premio alla firma e quello relativo alle annualità successive, comprensivo di imposte;
- costi per spese di acquisizione e gestione;
- importo percepito dall'intermediario.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo del Modulo di adesione, dell'Informativa privacy, delle Condizioni contrattuali di polizza o della Nota informativa, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui al Modulo di adesione medesimo.

Art. 12 - Limiti di assicurabilità

Non sono assicurabili, e quindi esclusi dalle garanzie prestate con la presente Convenzione:

a) Enti assicurabili per somme assicurate superiori a:

- **relativamente ai Fabbricati:**
 - € 3.000.000,00= per quelli di tipologia A
 - € 1.000.000,00= per quelli di tipologia B
- **€ 100.000,00= relativamente ai Macchinari, attrezzature, impianti ed arredamento ad uso professionale;**
- **€ 100.000,00= relativamente alle Macchine agricole;**

e comunque somme assicurate superiori al 50% del corrispettivo valore intero di ricostruzione e/o di rimpiazzo dell'ente assicurato.

b) Nel caso in cui l'Assicurato abbia già in corso coperture assicurative con Moduli di Adesione in applicazione alla presente Convenzione, non sono assicurabili ulteriori Enti che concorrano al raggiungimento di un ammontare complessivo assicurato superiore a:

- **Per i fabbricati, al limite di somma assicurabile di cui al precedente punto a);**
- **per le partite Macchinari, attrezzature, impianti ed arredamento ad uso professionale e Macchine Agricole € 300.000,00 complessivamente tra le due partite.**

c) i Fabbricati non rispondenti ai requisiti oppure enti contenuti in Fabbricati non rispondenti ai requisiti di cui all'Art. 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque i Fabbricati adibiti ad uso esclusivo di fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili.

Art. 13 - Durata e decorrenza della garanzia per singolo modulo di adesione

Per ciascuna Modulo di Adesione debitamente sottoscritto dall'Assicurato, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo stesso **a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo premio**; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio;.

La durata contrattuale è quella indicata sul Modulo di Adesione ferme le scadenze intermedie previste per il pagamento del premio annuo.

Sebbene il contratto possa essere stato convenuto con durata poliennale, le parti hanno facoltà di disdettare il contratto al termine di ciascuna annualità mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della loro scadenza;

L'assicurazione cessa, senza obbligo di inoltro di disdetta tra le Parti, al momento dell'estinzione del mutuo da parte dell'Assicurato o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di mutuo per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24,00 del giorno di scadenza indicato sul Modulo di Adesione.

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società qualsiasi variazione che comporti la risoluzione, cessazione o anticipata estinzione del contratto di mutuo.

In ogni caso, ogni Modulo di Adesione non potrà avere durata inferiore ad anni 1 (uno), durata maggiore di anni 30 (trenta) per l'assicurazione degli Enti di cui alla Sezione 1 e maggiore di anni 5 (cinque) per l'assicurazione degli Enti di cui alla Sezione 2.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;**
- b) in caso di furto, rapina, estorsione, adoperarsi immediatamente nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;**
- c) darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, compilando il “Modulo di denuncia sinistro” disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.**

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- d) fare – nei cinque giorni successivi – relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, atti dolosi o presumibili atti delittuosi, furto, rapina, estorsione (se compresi in copertura) – dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;**
- e) conservare – fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce, gli indizi materiali del reato (in caso di furto, rapina, estorsione) ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;**
- f) in caso di furto, rapina, estorsione, dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che le Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;**

- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal ricevimento unitamente ad una copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) e b) sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare, dal Lunedì al Venerdì, il numero verde 800115325 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Art. 17- Esagerazione dolosa del danno.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia

Art. 19 – Mandato dei periti.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art.16;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 20 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata nel Modulo di Adesione, **l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:**

I – Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinari, attrezzature, impianti ed arredamento ad uso professionale e Macchine agricole: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per Macchinari, attrezzature, impianti ed arredamento ad uso professionale e Macchine agricole (punto II) – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 21 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione si intende prestata a “**primo rischio assoluto**” e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.

Art. 22 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 23 – Riduzione delle somme assicurate

Le somme assicurate saranno soggette a riduzione nei seguenti casi:

1) A seguito di sinistro, nel qual caso le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Nel caso di perdita totale di singoli Enti assicurati, l'assicurazione per detti Enti s'intenderà priva di ulteriore effetto; qualora con il Modulo di Adesione colpito da sinistro siano garantiti altri Enti oltre a quello totalmente perduto, l'assicurazione per detti Enti proseguirà, sino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, per l'eventuale parte residua di somma assicurata;

2) A seguito di alienazione di Enti assicurati da parte dell'Assicurato, nel qual caso la garanzia per detti Enti cesserà dalla data di alienazione degli stessi, ferma l'operatività per i restanti Enti eventualmente assicurati con il medesimo Modulo di Adesione.

Sia in caso di perdita totale a seguito di sinistro, sia in caso di alienazione di Enti assicurati, l'Assicurato deve darne comunicazione al Contraente ed alla Società avanzando la richiesta del conseguente adeguamento della somma assicurata.

L'adeguamento di premio delle rate successive alla comunicazione di riduzione della somma assicurata inviata dall'Assicurato, sarà effettuata mediante l'emissione di un nuovo Modulo di Adesione in sostituzione del precedente.

Art. 24 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. **L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C., ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

Art. 25 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Se è stata aperta una procedura giudiziale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dai successivi Art. 30) punto d. e Art. 43) punto b.**

Art. 26 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 27 – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per "Valore a nuovo" s'intende convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area;** le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" **esclusivamente per la partita 1) "Fabbricati"** alle seguenti condizioni:

- .1 in caso di sinistro si determina:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- .2 in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- .3 **agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente di cui alle definizioni "Fabbricati", importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 20 comma I)- Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo il limite della somma assicurata.**
- .4 **il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- .5 **l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto i fabbricati in stato di attività;**
- .6 per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 28 - Errori / sviste e dimenticanze

La mancata comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio, le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della compilazione del Modulo di adesione, le omissioni, le sviste, le dimenticanze e gli errori relativi all'invio delle comunicazioni alla Società, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, se commessi in buona fede dall'Assicurato.

Il Contraente terrà la Società manlevata e indenne da ogni pretesa dell'Assicurato o di terzi qualora vengano emessi per errore del Contraente dei Moduli di Adesione relativi a Enti non rispecchianti la destinazione d'uso e le caratteristiche a cui si riferisce la Convenzione (vedi Art. 9 – Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa, Art. 10 – Enti non assicurabili, Art. 12 – Limiti di assicurabilità e Art. 42 – Condizioni essenziali per l'operatività della Garanzia Furto, ove resa operante).

In tal caso la Società si impegna alla restituzione del relativo premio imponibile pagato.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER LA SOLA GARANZIA A) "INCENDIO BASE"

Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- **Incendio;**
- **Fulmine;**
- **Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;**
- **Caduta di Aeromobili, loro parti o cose trasportate;**

La Società indennizza altresì:

- **i danni causati alle cose assicurate** da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;**
- **i guasti causati alle cose assicurate** per ordini dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; sono parificati a danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli fatti dallo Assicurato e/o Terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con il Modulo di Adesione, **purché non arrecati inconsideratamente.**
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro – **esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi" di cui al Decreto Legislativo n° 22/97 nonché quelli "Radioattivi" disciplinati del D.P.R. n° 165/64 e loro successive modificazioni ed integrazioni** - sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 21.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- **Caduta di corpi** volanti e/o orbitanti, loro parti e cose da essi trasportate, anche quando non via sia sviluppo di incendio;
- **Urto di veicoli stradali** in transito sulla pubblica via o nell'ambito dell'azienda agricola dell'Assicurato, **non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio**, contro i beni immobili (fabbricati, recinzioni e mura di cinta che circondano i fabbricati assicurati. **Resta però convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di €250,00=;**
- **Onda d'urto sonora** prodotta da aerei, corpi volanti e/o orbitanti, o loro parti, che viaggiano a velocità sonica o supersonica;
- **Implosione**, intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. **Resta però convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di €250,00=;**

- **Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale** verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Resta però convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di €250,00=;**
- **Acqua Condotta:**
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da **fuoriuscita di acqua - esclusa Acqua Piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.**
- La Società non risponde:**
 - a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
 - b) dei danni derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
 - c) dei danni derivanti dal gelo
 - d) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
 - e) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione**Resta però convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di €500,00=;**
- **Spese di ricerca e riparazione delle rotture:**
La Società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici e di riscaldamento posti al servizio del fabbricato stesso risarcibili in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le **tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri nei quali la rottura accidentale si è verificata**, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e ripristino delle parti del fabbricato.
Resta però convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di €250,00=;
 - in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri e per anno assicurativo, una somma superiore a €1.500.00=

Art. 30 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, , salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

Art. 31 - Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.**

Art. 32 - Enti all'aperto

Si precisa che, ad esclusione dell'arredamento d'Ufficio, **Macchinari, attrezzature, impianti ed arredamento ad uso professionale e Macchine agricole**, assicurati con la presente polizza (se attivate le relative Partite nel Modulo di Adesione), possono trovarsi ed ivi si intendono garantiti anche all'aperto e/o sotto tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati **purché nell'ambito dell'area definita come da Art. 9) "Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa" in uso all'Assicurato, fermo quanto disposto dalle esclusioni di cui ai seguenti Art. 35) "Eventi Atmosferici" e 36) "Eventi Socio-politici ed atti dolosi", nel caso in cui tale garanzia sia stata richiamata e resa operante nel Modulo di Adesione.**

Art. 33 – Onorari dei periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 2.500,00= per singolo sinistro.

Art. 34 - Reddito agrario

Qualora precisato nel Modulo di Adesione con apposito richiamo, l'Assicurato dichiara che i fabbricati cui l'assicurazione si riferisce sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER LA SOLA GARANZIA B) "INCENDIO ESTESA"

Premessa: Ferme le condizioni di cui alla precedente Garanzia A "Incendio – Base", salvo quanto successivamente derogato, quanto previsto dalla Garanzia B "Incendio Estesa" si intende operante esclusivamente se espressamente richiamata nel Modulo di Adesione.

Art. 35 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, **quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;**
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, **purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.**

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;

- enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, "Macchine Agricole";
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di €. 500,00=
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore all'80% della somma assicurata per ciascuna partita

Art. 36 - Eventi socio-politici ed atti dolosi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- 1 verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
- 2 causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'Art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni – La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- d) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware
- e) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- f) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- g) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- h) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- l) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- m) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- n) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- o) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- p) Enti di cui a partita 2) posti all'aperto e/o sotto tettoie e/o sottotetto a fabbricati aperti da uno o più lati:

- q) **Relativamente agli enti di cui a partita 3) “Macchine Agricole”, sono esclusi i danni a pneumatici nel caso in cui il loro danneggiamento non sia conseguente ai danni causati alle Macchine Agricole assicurate.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei termini previsti in polizza.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, **con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protraessee per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare.**

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell'Assicurato;**
- **qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;**
- **quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.**

In caso di sinistro risarcibile in base alla presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00=;**
- **in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore all'80% della somma assicurata per ciascuna partita.**

Art. 37 - Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto **purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente provocato dal peso della neve.**

Rischi esclusi dalla assicurazione - La Società non risarcisce i danni causati:

- **da valanghe e slavine**
- **da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia**
- **ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto**
- **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto**
- **ai capannoni pressostatici, tenso strutture, tunnel coperti in PVC, ed al loro contenuto**
- **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei termini previsti in polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a €. 500,00=;**
- **in nessun caso la Società pagherà per uno più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione importo superiore al 50% della somma assicurata per ciascuna partita.**

Art. 38 - Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) **i danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento;**

- b) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti, da gelo e da crollo per accumulo di neve;
- c) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
- d) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture, o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- e) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali in cui si trovano;
- f) i danni ad enti posti all'aperto;
- g) i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere o specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei termini previsti in polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di €. 500,00=
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di € 25.000,00=

Art. 39 - Accumulo neve e grandine

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua piovana da canali di gronda e/o pluviali, con o senza rottura degli stessi, **purché tale fuoriuscita d'acqua derivi esclusivamente dall'intasamento dei predetti canali e/o pluviali per effetto di accumulo di neve e/o di grandine.**

La Società non risponde:

- dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento;
- dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- dei danni ad enti e/o cose posti all'aperto;
- dei danni a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non da sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto.

La presente garanzia non si intende operante per canali di gronda e/o pluviali in stato di parziale o totale inefficienza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di €. 500,00=
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di € 25.000,00=

Art. 40 - Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati posti all'interno dei fabbricati descritti in polizza dovuti a:

- gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati o dell'attività descritta in polizza;
- dalla conseguente fuoriuscita di acqua;

La Società non risponde

- a) dei danni avvenuti quando il riscaldamento del fabbricato descritto in polizza, al momento del sinistro, fosse interrotto da oltre 48 ore;
- b) dei danni originati da impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere posti all'esterno del fabbricato;

- c) dei danni originati da impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere in stato di usura, anormale o mancata manutenzione o qualora, per loro natura e destinazione, siano posti in porzioni del fabbricato che non usufruiscano dell'effetto dell'impianto di riscaldamento e non siano debitamente coibentati;
- d) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore di 12 cm sul pavimento;
- e) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di €. 500,00=
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di € 25.000,00=

Art. 41 – Indennità aggiuntiva in forma percentuale

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorata, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, di una percentuale pari al 10% dello stesso, fermo il limite massimo di risarcimento pari alla Somma Assicurata, come da art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER LA SOLA GARANZIA C) “FURTO”

Premessa. Le coperture previste dalla presente Garanzia Furto, possono essere prestate esclusivamente se risultino attivate entrambe le Garanzie “Incendio Base” ed “Estesa” come risultante dal Modulo di Adesione

Art. 42 – Furto

A parziale deroga di quanto indicato nell'Art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, la Società indennizza l'Assicurato dei danni Materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate alle Partite “Macchinari, attrezzature, impianti ed arredamento ad uso professionale” e “Macchine agricole” a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiave false l'uso di chiave vera anche se fraudolenta;
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 43 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con il Contraente, l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

- da persone legate al Contraente, all'Assicurato, agli Amministratori od ai Soci a responsabilità illimitata da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (n°1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 44 – Condizioni essenziali per l'operatività della presente Garanzia Furto

L'Assicurazione è prestata alla Condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate in una stessa partita siano poste e custodite in un solo locale oppure in più locali fra loro comunicanti e non (purché all'interno di fabbricati posti nell'ambito della medesima azienda agricola), aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no. Inoltre, quando i locali fanno parte di fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Art. 45 – Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 46 - Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato

In caso di sinistro, qualora si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non fossero conformi a quanto previsto dall'Art. 45 "Mezzi di chiusura dei locali", la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità dei mezzi di protezione e chiusura riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dall'autore del furto per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 47 – Guasti cagionati dai ladri

Sono compresi i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, fino alla concorrenza di €3.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo

Art. 48 – Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24,00,00 del quarantacinquesimo giorno.

Art. 49 – Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00,00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24,00,00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salvo le disposizioni dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 50 – Rapina

L'Assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 51 – Estorsione

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone.

Art. 52 - Enti all'aperto

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 44) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che le "Macchine Agricole", assicurate alla partita 3) del Modulo di Adesione possono trovarsi ed ivi si intendono garantite anche all'aperto e/o sotto tettoie purchè all'interno dell'area di pertinenza dell'Azienda Agricola dell'Assicurato e/o sui fondi ove operano.

Ai fini dell'efficacia della presente garanzia, resta convenuto tra le Parti che le Macchine Agricole siano, al momento del sinistro, prive di chiavi di accensione.

Relativamente alla presente estensione, la copertura assicurativa è prestata **esclusivamente in caso di furto totale** (sono pertanto esclusi i furti parziali).

In caso di sinistro risarcibile a termini della presente estensione di garanzia, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 53 – Franchigia frontale

Relativamente alle estensioni di cui alla "Garanzia C - Furto", in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, **sotto detrazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per singola partita**, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

In caso di concomitanza di tale franchigia con uno o più scoperti, tale franchigia dovrà intendersi come minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 54 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose assicurate che siano d'uso personale o domestico salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Il premio imponibile annuo di ciascun Modulo di Adesione, viene calcolato applicando, partita per partita ed in base alla tabella che segue, il relativo tasso imponibile annuo in funzione del tipo di garanzia scelta dall'Assicurato risultante sul Modulo di adesione medesimo.

Bene assicurato	INCENDIO		FURTO	INCENDIO E FURTO
	Garanzia A (Base)	Garanzia B (Base+ Estesa)	Garanzia C Furto	Garanzia A+B+C (Base+estesa+furto)
1) Fabbricati	Tipo A 0,83	1,57	n.a.	n.a.
	Tipo B 1,56	2,30	n.a.	n.a.
2) Macchinari, attrezzature, impianti e arredamento ad uso professionale.	1,74	2,73	7,43	10,16
3) Macchine agricole	5,00	5,93	14,79	20,72

Al premio così ottenuto dovranno essere aggiunte le seguenti relative imposte:

Aziende Agricole con Reddito Agrario a termini dell'Art. 34 delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- per le Garanzie A e B il 13,50%
- per la Garanzia C il 22,50%.

Aziende Agricole non aventi Reddito Agrario:

- per tutte le Garanzie il 22,50%.

=====

Avipop Assicurazioni S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204

**Avipop Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva**

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 63.500.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1797850 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01979370036 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002